

REP. N. 14689

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO, SMALTIMENTO IN AMBITO COMUNITARIO NONCHE' RECUPERO ENERGETICO E/O DI MATERIA IN AMBITO NAZIONALE E COMUNITARIO DI RIFIUTI STOCCATI IN BALLE PRESSO SITI DEDICATI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA – LOTTO 15 – LOCALITÀ TOPPA INFUOCATA – FRAGNETO MONFORTE (BN) – CIG 8736579510 - CUP B19J21001470001

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L'anno duemilaventidue, il giorno diciotto del mese di maggio, in Napoli alla via S. Lucia n. 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me, Dott. Vincenzo Fragomeni, Dirigente Responsabile dell'Ufficio III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante Vicario, delegato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell'art. 16 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale della Segreteria della Giunta della Regione, in virtù del combinato disposto della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad oggetto "Approvazione disciplinare recante norme per le funzioni, compiti e attività dell'Ufficiale Rogante della Giunta" e del DPGRC n. 55 del 9/3/2021, nonché di idonea dichiarazione resa, con prot. n. 0246464 del 10/05/2022, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e dell'art. 6, co. 2, DPR n. 62/2013 (conservata agli atti dell'Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale) si sono costituiti:

1) la Regione Campania, C.F. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del Responsabile Generale della Struttura di Missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle (di seguito denominata Struttura di Missione RSB), dott.ssa Lucia Pagnozzi, nata a Napoli il 15/12/1958, domiciliata per la carica presso la sede legale della Regione, in Napoli, alla Via Santa Lucia n. 81, autorizzata alla stipula del presente atto in virtù del combinato disposto delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 418 del 16/09/2015, del DPGR n. 224 del 06/11/2015 integrato con DPGR n. 246 del 04/12/2015 di istituzione della Struttura di Missione per lo Smaltimento dei RSB, confermata con D.P.G.R.n.1 del 07.01.2021, nonché del DPGR n. 56 del 03/03/2016 di conferimento incarico dirigenziale prorogato con D.P.G.R. n.37 del 11/03/2019, D.P.G.R.n.43 del 05/03/2020, D.G.R.n.245 del 19/05/2020, D.G.R. n.388 del 23/07/2020, D.G.R. n.467 del 28/10/2020, D.G.R.n.625 del 29/12/2020 e D.G.R.n.118 del 23/03/2021. La costituita Dirigente ha, altresì, reso, con nota prot. n. 0240493 del 06/05/2022, idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/90 e art. 6, comma 2, DPR n. 62/2013, conservata agli atti dell'ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti e URP della Segreteria della Giunta Regionale;

2) il Raggruppamento temporaneo di Imprese, di seguito denominato RTI, di cui è capogruppo e mandataria la Società GENTILE AMBIENTE S.P.A., con sede legale Casoria (NA), alla via Pietro Nenni IV, trav. n. 10, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Napoli n. 04740730637, partita IVA n. 01356301216, nella persona del sig. Giovanni Gentile, [REDACTED], Presidente del Consiglio di Amministrazione e Rappresentante dell'Impresa, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, in Casoria (NA), alla via Pietro Nenni IV trav. n. 10.

Verificato che detto R.T.I. è stato costituito in data 16/02/2022 con atto pubblico, Rep. n. 9643, Raccolta n. 7423, redatto dal dott. Carmine Romano,

Notaio iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, dalle seguenti Società:

- 1) GENTILE AMBIENTE S.P.A. (mandataria) con sede legale in Casoria (NA), alla via Pietro Nenni IV, trav. n. 10, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese n. 04740730637, partita IVA n. 01356301216;
- 2) VIBECO S.R.L. (mandante) con sede legale in Paderno Dugnano (MI) alla via Roma, 75, codice fiscale, partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese n. 04987510965.

Verificata dalla Struttura di Missione RSB la regolarità della visura camerale del 02/02/2022 (documento n. T 464287037) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società GENTILE AMBIENTE S.P.A. è iscritta nella Sezione Ordinaria della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli dal 10/07/1985, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese n. 04740730637, partita IVA n. 01356301216, REA n. NA-392830.

Verificata dalla Struttura di Missione RSB la regolarità della visura camerale del 02/02/2022 (documento n. T 464286184) tramite il sistema telematico Telemaco da cui risulta che la Società VIBECO S.R.L. è iscritta nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi dal 29/09/2005, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro delle Imprese n. 04987510965, REA n. MI-1787954.

Verificate dalla Struttura di Missione RSB le seguenti richieste di informative antimafia, ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011, tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Antimafia:

- Per la Società GENTILE AMBIENTE S.P.A. con nota prot. n. PR_NAUTG_Ingresso_0034683_20220202 del 02/02/2022;
- Per la Società VIBECO S.R.L. con nota prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0320921 del 25/11/2021.

Verificato, altresì, che sono decorsi i termini di rilascio delle informazioni

antimafia previsti dall'art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e che, pertanto, il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto ipso iure ai sensi dell'art. 92 comma 3 e 4 del D.Lgs. n. 159/2011.

Verificata dalla Struttura di Missione RSB la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva per la Società GENTILE AMBIENTE S.P.A., rilasciato con prot. n. INPS_29800091 con scadenza 11/06/2022, da cui risulta che la Società è in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE.

Verificata dalla Struttura di Missione RSB la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva per la Società VIBECO S.R.L., rilasciato con prot. n. INPS_29524051 con scadenza 24/05/2022, da cui risulta che la Società è in regola nei confronti di INPS e INAIL.

Verificato che per il presente contratto è stato redatto il DUVRI di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/08 e che pertanto i costi della sicurezza sono pari a Euro 187.446,34 (Euro centoottantasettemilaquattrocentoquarantasei/34) esclusa IVA, non soggetti a ribasso, così come evidenziato nel Decreto Dirigenziale di approvazione della gara della Struttura di Missione RSB del 28 giugno 2021 n. 21. Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

- con DGR n. 609 del 26/11/2015 e s.m.i. è stato approvato il Piano Stralcio Operativo, aggiornato con DGR n. 253 dell'11/06/2019, per lo smaltimento delle ecoballe, di cui all'art. 2, co. 7 D.L. 185 del 25/11/2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 9 del 22/01/2016 e s.m.i., che prevede, nel rispetto della normativa europea e nazionale, la rimozione, il trasporto e lo smaltimento presso impianti esteri, nonché il recupero energetico presso impianti nazionali ed esteri, dei rifiuti stoccati in balle, stanziati nei diversi siti della Regione;
- con DGR n. 402 del 03/09/2019 si è dato mandato alla Struttura di Missione RSB di affidare, in conformità alla legislazione vigente e nei limiti della dotazione finanziaria assegnata, il servizio di rimozione mediante il trasporto e lo

smaltimento presso impianti esteri, nonché mediante il recupero energetico presso impianti italiani e/o esteri, dei rifiuti stoccati in balle relativamente al Lotto 13 (sito Acerra-località Piazzola Pantano di Acerra ove si stimano stoccate 49000 tonn. di ecoballe) e al Lotto 15;

- l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale, con nota acquisita a protocollo della Struttura di Missione RSB con n. PG/2021/0240280 del 04/05/2021, ha espresso parere di propria competenza sullo schema di contratto;

- con Decreto Dirigenziale n. 21 del 28 giugno 2021 della Struttura di Missione RSB sono stati approvati gli atti di gara, tra cui lo schema del presente contratto, e avviata una gara con procedura aperta, di cui all'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2, dello stesso decreto, per l'affidamento del servizio di rimozione, trasporto, smaltimento in ambito comunitario nonché recupero energetico in ambito nazionale e comunitario dei rifiuti stoccati in balle nei lotti 13 (Acerra) e 15 (Fragneto Monforte) del Piano stralcio operativo, approvato con la suddetta DGR n. 609 del 28.11.2015 e modificato, da ultimo, con D.G.R. n. 253 del 11/06/2019 e D.G.R. n. 402 del 03/09/2019;

- il bando di gara per la fornitura del servizio di rimozione, trasporto, smaltimento in ambito comunitario, nonché recupero energetico e/o di materia in ambito nazionale e comunitario di rifiuti stoccati in balle presso i lotti suindicati, siti nel territorio della regione, è stato pubblicato sulla GURI in data 04/08/2021 Serie Contratti Pubblici n. 89 e sulla GUUE in data 02/08/2021 n. GU S:2021/S 147-390251;

- con Decreto Dirigenziale n. 733 del 23/11/2021 dell'Ufficio Speciale Centrale Acquisti la procedura di gara è stata aggiudicata, sotto riserva, al RTI;

- con nota prot. n. PI016183-21 del 24/11/2021 dell'Ufficio Speciale Centrale Acquisti, si è dato corso alle comunicazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii., ed entro il termine previsto dall'art. 32, comma 9 non sono

pervenuti ricorsi;

- l'Ufficio Speciale dell'Ufficio Speciale Centrale Acquisti, con nota prot. n. 2022.0045535 del 27/01/2022, ha comunicato che, a seguito dei controlli circa la sussistenza in capo al RTI dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., già autocertificati in sede di offerta, l'aggiudicazione è divenuta efficace.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Premesse

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto. La richiamata documentazione, conosciuta dai contraenti, è conservata presso gli uffici della Struttura di Missione RSB, in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, nonché presso l'Ufficio Speciale Grandi Opere, in Napoli, alla via Metastasio n. 25/29.

Per richiesta espressa, le parti contraenti vengono dispensate dalla materiale allegazione della documentazione richiamata, ad eccezione del DUVRI (allegato 1).

Art. 2 - Norme regolatrici dell'appalto ed interpretazione del contratto

L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- dalle clausole ivi presenti che costituiscono piena ed integrale manifestazione degli accordi intervenuti tra la Regione e il RTI;
- dal Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito CSA) approvato dalla Regione, nonché dall'offerta presentata dal RTI, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato per quanto non espressamente regolato;
- dal D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei Contratti Pubblici" e ss.mm.ii.;

- dalle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all'art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - dal D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 ("Norme in materia ambientale") e ss.mm.ii.;
 - dal Protocollo di legalità siglato tra la Prefettura della Provincia di Napoli e la Regione Campania, in data 01 agosto 2007, pubblicato sul BURC n. 54 del 15 ottobre 2007;
 - dalla L. n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii.;
 - dal D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza" convertito in legge 217 del 17/12/2010;
 - dalla Determinazione AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L.13 agosto 2010, n. 136";
- L'interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto.

Art. 3 - Consenso e oggetto

Con la sottoscrizione del presente contratto la Regione affida al RTI, che accetta, il servizio di rimozione, trasporto, smaltimento in ambito comunitario, nonché recupero energetico e/o di materia in ambito nazionale e/o comunitario dei rifiuti imballati e stoccati relativi al Lotto 15 – località Toppa Infuocata – Fragneto Monforte, di cui al Piano stralcio operativo approvato con D.G.R. n. 609 del 28.11.2015 e successivamente modificato, da ultimo, con D.G.R. n. 253 del 11.06.2019 e D.G.R.n.402 del 03.09.2019, indicati alla tabella 1, art. 4 del CSA.

Art. 4 - Descrizione delle attività

Oggetto dell'appalto è il servizio di rimozione, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento in ambito comunitario, nonché di recupero energetico e/o di materia in ambito nazionale e/o comunitario di 48.000 tonnellate di rifiuti stoccati in balle, codici EER 19.12.10 e 19.12.12, nel sito di Toppa Infuocata nel territorio comunale di Fragneto Monforte.

Art. 5 - Decorrenza e durata del contratto

Il presente contratto produce i suoi effetti, fra le parti, a decorrere dalla data di stipula.

Il servizio oggetto dell'appalto dovrà essere concluso entro e non oltre 18 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna delle attività.

In ragione del carattere di urgenza, le attività dovranno essere consegnate entro 7 giorni dalla data di stipula del contratto (art. 6 del CSA). Con la presa in consegna delle aree dei rifiuti stoccati in balle, il RTI assumerà lo status di detentore del rifiuto, la Regione assumerà il ruolo di produttore giuridico del rifiuto (art. 9 del CSA).

La Regione si riserva la facoltà di richiedere al RTI, nel caso in cui siano già decorsi i termini di durata dell'appalto ma non sia stato rimosso il quantitativo di rifiuti posti a base di gara, ovvero non sia stato possibile impiegare l'intero importo contrattuale, il tutto per cause non attribuibili al RTI, la prosecuzione del rapporto instaurato sino alla concorrenza dell'indicato importo, ovvero sino alla completa rimozione dei quantitativi stimati.

Art. 6 - Oneri a carico del RTI

Oltre gli oneri specificati nel CSA, si prevede che, in ragione del carattere di urgenza, le operazioni siano svolte in maniera continuativa per le 78 settimane. In particolare, il servizio dovrà essere garantito nelle giornate dal lunedì al sabato secondo la programmazione ricevuta entro il giovedì della settimana precedente dal Direttore del servizio (art. 6 del CSA).

È obbligo del RTI presentare, prima dell'inizio delle attività, un cronoprogramma esecutivo da condividere con la Struttura di Missione RSB secondo le modalità previste nel CSA.

Il cronoprogramma dovrà riportare, per ciascuna delle fasi elementari in cui il RTI stabilisce di voler suddividere il servizio, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo

dell'avanzamento dei servizi secondo una cadenza mensile.

L'eventuale diversa individuazione, da parte della Regione, dei singoli ammassi da smaltire tra quelli stoccati in sito rispetto a quelli indicati nel DUVRI, allegato al presente contratto, non comporta la modifica delle condizioni contrattuali e non rileva ai fini della quantificazione degli oneri di interferenza.

Art. 7 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

La Regione, per il tramite della Struttura di Missione RSB, si riserva la facoltà di disporre, in ogni tempo e a sua discrezione, ispezioni e controlli al fine di verificare l'esatto adempimento delle prestazioni dedotte in appalto.

Art. 8 – Corrispettivo

Il corrispettivo del presente contratto è pari a Euro 9.456.672,00 (Euro novemilioni quattrocentociquantaseimilanoseicentoseventadue/00) esclusa IVA, più costi della sicurezza pari a Euro 187.446,34 (Euro centoottantasettemilaquattrocentoquarantasei/34) esclusa IVA, non soggetti a ribasso.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e art.24 del CSA., il RTI ha facoltà di richiedere una modifica contrattuale per revisione prezzi esclusivamente nella fattispecie in cui, per cause a lui non imputabili, l'esecuzione del servizio si protragga oltre il termine contrattuale dei 18 mesi decorrenti dalla data del verbale di consegna delle attività. La modifica, valutata l'incidenza dei singoli fattori di costo sul complesso del servizio, deve essere autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) e la revisione del prezzo può essere riconosciuta solo per le quantità di rifiuti rimossi oltre i 18 mesi.

La spesa derivante dal presente contratto, per l'importo complessivo di euro 10.608.860,17, compreso IVA, è finanziata per l'importo di € 9.455.485,61 (Euro novemilioni quattrocentocinquantacinquequattrocentottantacinque/61) con le risorse dell'FSC 2014/2020, cap. U02920 correlato al capitolo E01460 di

competenza dell'Autorità di Gestione FSC, e per euro 1.153.374,56 con le risorse del fondo di cui all'art.2, co.4 D.L. n.185/2015, i cui capitoli di entrata E01151 e di spesa U01600, sono assegnati alla competenza della Struttura di Missione RSB. Al RTI, ai sensi dell'art 35 comma 18 D.Lgs n.50/16 e ss.mm.ii., viene corrisposta, entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione e pervia presentazione di apposita garanzia resa ai sensi dell'art 35 comma 18 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, un'anticipazione del prezzo nella misura di Euro 1.928.823,67 (Euro unmilionenovecentoventottomilaottocentoventitre/67) pari al 20% dell'importo contrattuale di Euro 9.644.118,34 (Euro novemilioneisicentoquarantaquattromilacentodiciotto/34).

L'erogazione del corrispettivo sarà disposta secondo le modalità di cui all'art. 14 del CSA. Nello specifico, la fattura dovrà essere intestata alla Regione Campania – Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB con codice IPA0V7VR0 e dovrà riportare il CUP dell'intervento ed il CIG relativo allo specifico lotto. Il RTI dovrà emettere singola fattura per ciascun luogo di produzione del rifiuto oggetto dell'appalto. Il pagamento del corrispettivo, previo controllo contabile e verifica della regolare esecuzione delle prestazioni, avverrà entro i termini previsti dalla normativa vigente in tema di pagamenti della Pubblica Amministrazione, a seguito della verifica della regolarità ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e della regolarità contributiva del RTI.

I pagamenti verranno effettuati al netto delle eventuali penali.

I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato ai sensi della Legge 136/10 e ss. mm. ii.

Ai sensi dell'art. 103 comma 6 D.Lgs. 50/2016, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione, da parte del RTI, di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l'assunzione di carattere di

definitività dello stesso. I pagamenti avvengono mediante emissione di stati di avanzamento (S.A.L.) pari ad almeno 5.000 tonnellate di rifiuti.

Art. 9 – Subappalto

Il subappalto è ammesso nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dall'art. 22 del CSA.

Il RTI dovrà trasmettere alla Regione copia del contratto di subappalto almeno 20 gg. prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Laddove il subappalto sia stato autorizzato, questo non esimerà il RTI dall'osservanza delle obbligazioni e dei doveri derivanti dal contratto d'appalto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo l'unico soggetto responsabile verso la Regione della perfetta esecuzione del contratto.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Regione, il RTI dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti per la partecipazione alla gara, oltre alla dichiarazione, del subappaltatore, attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e i requisiti di ordine speciali.

Poiché la Regione non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori, il RTI è tenuto a tale adempimento.

Infine, il RTI ha l'obbligo di trasmettere alla Regione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Oppure, il RTI potrà produrre, in alternativa, una dichiarazione liberatoria, rilasciata dal subappaltatore, attestante l'avvenuto pagamento di tutte le prestazioni affidate in subappalto, con le stesse modalità e rispettando identiche tempistiche. In caso di inadempimento, la Regione si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti sino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti da parte del RTI.

Questo non potrà far maturare interessi di mora.

Vista la nota prot. n. 0011106 del 20.06.2019 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, nonché il parere prot. n. 0421987 del 03.07.2019 dell'Avvocatura Regionale, la disciplina del subappalto di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. non si applica ai rapporti tra la Regione, il RTI intermediario e gli operatori economici a cui il primo, attraverso sub-contratti, affiderà la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 10 - Cessione del contratto

Con la sola eccezione delle ipotesi previste dall'art. 106 del D. Lgs. 50/16, è fatto espresso divieto di cedere parzialmente e/o totalmente il credito o il proprio contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. La risoluzione del contratto avverrà a norma dell'art. 23 del CSA.

Art. 11 - Penali

In caso di inesatto, carente o impreciso adempimento delle prestazioni scaturenti dal presente contratto si rinvia a quanto disciplinato dall'art. 19 del CSA. In particolare, la penale sarà pari a:

- 0,1 % dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nel soddisfacimento degli adempimenti richiesti dalla stazione appaltante opportuni ad assicurare l'operatività in condizioni di sicurezza dei lavoratori ovvero condizioni utili ad evitare il verificarsi di eventi che siano potenzialmente in grado di contaminare le matrici ambientali;
- 0,05 % dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nel soddisfacimento degli adempimenti richiesti dalla Regione opportuni ad evitare possibili interferenze con i gestori dei siti di stoccaggio;
- 0,05 % dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nel soddisfacimento degli adempimenti richiesti dalla Struttura di Missione RSB per assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle indicazioni della

documentazione tecnica allegata, nonché nell'attuazione delle misure operative previste dall'aggiudicatario nell'offerta tecnica.

Qualora il totale progressivo delle quantità dei rifiuti rimossi su base mensile dovesse essere inferiore a quello del cronoprogramma esecutivo di cui all'art. 6 e qualora tale quantità risulti inferiore del 20% rispetto a quella complessivamente prevista dal medesimo cronoprogramma per il periodo esaminato, la Regione opererà una trattenuta, in via non definitiva, pari al 10% dell'importo dovuto sullo Stato di Avanzamento del Servizio emesso successivamente all'accertamento dell'inadempienza.

In caso di ritardi nel completamento del servizio oltre i tempi stabiliti, il RTI è tenuto, altresì, al pagamento di una penale pari al 0,25 % dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Ai fini dell'applicazione della penale, l'inadempienza dovrà essere contestata dalla Struttura di Missione RSB mediante atto notificato via pec al RTI che, entro i successivi 5 giorni, stesso mezzo, potrà presentare le proprie controdeduzioni sulle quali la Struttura di Missione RSB dovrà esprimersi entro i successivi 5 giorni. Le penali applicate non potranno essere complessivamente superiori al 10,00% dell'importo totale del contratto. In caso di superamento del predetto limite sarà avviata la procedura di risoluzione del contratto.

Art. 12 - Clausola risolutiva espressa

Le fattispecie di inadempimento previste dall'art. 23 del CSA determinano la risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. In particolare, la Regione procederà alla risoluzione del contratto, con semplice atto unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida o costituzione in mora, nei seguenti casi:

- esito negativo dei controlli, contestato per iscritto al RTI, per più di cinque volte nell'intero periodo contrattuale, ovvero in caso di inosservanza delle prescrizioni impartite dal RUP (art.16, CSA);
- qualora il RTI non assuma il servizio per n. 7 giorni consecutivi decorrenti

dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna delle attività;

- qualora venga accertata da parte della Regione attraverso i preposti uffici ispettivi l'insolvenza del RTI verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. – I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati. Il suddetto accertamento sarà disposto a seguito della consultazione del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del DPR 207/2010;
- qualora venga accertata da parte della Struttura di Missione RSB la cessione del contratto, del credito o il subappalto da parte del RTI in violazione di quanto previsto degli artt. 20 e 21 del CSA;
- per mancato rinnovo delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio di cui trattasi;
- qualora si verifichi la sospensione ingiustificata del servizio, per un numero di giorni consecutivi superiore a 30;
- in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;
- in caso di informativa antimafia positiva a carico del RTI;
- in caso di esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000;
- qualora venga accertata la violazione della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/10 e ss.mm.ii.;
- qualora venga accertata la violazione della normativa vigente in tema di ambiente, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- qualora venga disposta, nei confronti dell'imprenditore ovvero dei componenti e compagni sociali, o dei dirigenti del RTI con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto, misura cautelare o intervenga rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p..

Nelle predette ipotesi la Struttura di Missione RSB darà comunicazione al RTI

dell'intervenuta risoluzione a mezzo pec, ovvero a mezzo di atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge, e incamererà la cauzione definitiva a titolo di risarcimento danni.

In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto della Struttura di Missione RSB di richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni derivanti dalla inadempienza del RTI.

Art. 13 - Cauzione

La Regione dà atto che il RTI ha prestato cauzione definitiva, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente contratto d'appalto, mediante polizza fideiussoria del 01/03/2022 n. 3068015912768, stipulata con Assicuratrice Milanese S.p.A., agenzia 3068 (Agenzia Piero Urbano S.r.L.) per un importo pari a Euro 385.765,00 (euro trecentottantacinquemilasettecentosessantacinque/00), pari al 4% del corrispettivo fissato dal contratto.

Nel caso di inadempimento contrattuale da parte del RTI, la Regione ha il diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva.

Il RTI dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora la Regione abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Il mandato di pagamento, trasmesso a richiesta dell'aggiudicatario, conterrà gli stati di avanzamento dell'appalto necessari al progressivo svincolo dell'80% della cauzione definitiva.

L'ammontare residuo verrà svincolato, mediante produzione, su richiesta del RTI, di certificato di avvenuta esecuzione. Tale certificato verrà rilasciato soltanto allo scadere del termine di validità della polizza o in alternativa dopo la cessazione dell'appalto, previa produzione di documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di tutti i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti ai

lavoratori impegnati nell'appalto e relativi a tutta la durata dell'appalto stesso.

Art. 14 - Domicilio del RTI

A tutti gli effetti del presente contratto, il RTI elegge domicilio presso la sede legale già dichiarata nel presente contratto.

Art. 15 - Autorizzazione al trattamento dati personali

Il RTI autorizza la Regione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) 679/2016, anche in relazione ad eventuali verifiche presso soggetti terzi. A tale fine il RTI dichiara di essere a conoscenza delle modalità e delle finalità del trattamento dei dati personali che deriverà dall'esecuzione del presente contratto.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da eventuali responsabilità circa meri errori materiali e/o di compilazione ovvero derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, liceità e nell'osservanza delle misure di sicurezza.

Qualora dall'esecuzione del presente contratto discenda l'affidamento dalla Regione al RTI della gestione e del trattamento di dati personali di cui essa sia titolare, le parti si obbligano a disciplinare i reciproci rapporti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, mediante la sottoscrizione un apposito contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.

Art. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. n. 136/2010

Il RTI si obbliga al rispetto di quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. L'inosservanza degli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria ex Legge 136/2010 costituisce causa di risoluzione contrattuale.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti al presente appalto, il RTI prende atto del seguente CIG n. 8736579510 e CUP n. B19J21001470001.

A tal fine la Struttura di Missione RSB ha attestato, con nota acquisita al prot. n. PG/2022/0125659 del 08/03/2022, che il RTI ha comunicato il conto corrente sul quale avverranno i pagamenti e i soggetti delegati ad operare sull'indicato conto corrente.

Art. 17 – Protocollo di legalità

Le parti contraenti dichiarano di essere a conoscenza e di obbligarsi al rispetto di tutte le norme di cui al Protocollo di Legalità in materia di appalti, siglato tra il Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione Campania in persona del Presidente p.t., in data 1° agosto 2007, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1601 del 7 settembre 2007, pubblicato sul B.U.R.C. del 15.10.2007, n. 54, che qui si intendono integralmente riportati.

Art. 18 - Codice di comportamento

Il RTI si obbliga nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 90 del 09.3.2021 pubblicata sul B.U.R.C. n. 24, del 15 marzo 2021. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Art. 19 – Clausola di manleva

Il RTI si obbliga a manlevare la Regione da qualunque danno che dovesse derivare, anche a terzi, dall'esecuzione del presente contratto.

Art. 20 - Responsabilità e polizza assicurativa

Il RTI è obbligato, nell'esecuzione di tutte le prestazioni, ad adottare i provvedimenti e le cautele necessarie sia per garantire l'incolumità dei terzi e del personale addetto alla prestazione stessa e sia per evitare qualsiasi danno a beni pubblici o privati.

Il RTI è responsabile, in sede civile e penale, nel caso di incidenti che possano accadere per qualsiasi causa alle persone o alle cose, anche se estranee all'oggetto dell'appalto, nel corso dei servizi ed in dipendenza di essi. Dalla suddetta responsabilità s'intende sollevata la Regione e il suo personale.

Il RTI ha stipulato idonea polizza assicurativa RC – Terzi – Dipendenti – Prodotti con UnipolSai, agenzia Portici/S. Giuseppe Vesuviano, cod. sub. 523 n. 1/10329/61/184462922 del 01/02/2022 con scadenza 24/03/2023.

Art. 21 – Recesso

La Struttura di Missione RSB si riserva il diritto di recedere unilateralmente dall'appalto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al RTI a mezzo pec. Dalla data di efficacia del recesso, il RTI dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danni alla Regione e/o a terzi.

Al RTI spetterà esclusivamente un indennizzo pari ai costi effettivamente sostenuti e debitamente documentati, ivi compresi eventuali oneri finanziari, al netto degli ammortamenti. Dall'indennizzo dovuto dovrà essere decurtato l'importo di eventuali penali a carico del RTI.

Nel caso in cui tali costi non siano debitamente comprovati o non siano, per qualunque motivo, determinabili, all'aggiudicatario competerà un indennizzo pari ad un ventesimo dell'importo contrattuale residuo.

In ogni caso il RTI rinuncia espressamente, con la stipula del presente contratto, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Art. 22 - Obblighi di riservatezza

Il RTI ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Il RTI potrà citare i termini essenziali del presente contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del RTI stesso a gare e appalti.

Art. 23 - Clausola anti pantouflage

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, il RTI dichiara con la sottoscrizione del presente contratto:

- a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti del RTI e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;
- b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, al RTI che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 24 - Obblighi sociali

Il RTI si obbliga ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti i doveri derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il RTI si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni stesse, nonché ad applicare le condizioni previste da ogni contratto collettivo successivamente stipulato con la categoria stessa e applicabile nelle località medesime.

Art. 25 - Foro competente

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente l'autorità giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

Per le definizioni delle riserve si fa riferimento all'art. 20 del CSA.

È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 26 – Estensione e variazione del servizio

Qualora si rendesse necessario, il RTI sarà tenuto, su richiesta della Struttura di Missione RSB, alla diminuzione o all'aumento quantitativo del servizio con proporzionale variazione del corrispettivo pattuito, entro il limite di 1/5 del corrispettivo medesimo, senza avanzare pretese per indennizzi o compensi particolari.

Il RTI non può, di propria iniziativa, salvo precedente autorizzazione scritta da parte della Regione, introdurre variazioni o addizioni ai servizi assunti, rispetto alle previsioni del CSA.

La Regione si riserva di rinnovare nel biennio successivo alla data di stipula del contratto, l'appalto agli stessi patti e condizioni economiche al RTI per la rimozione di ulteriori 18.483 tonnellate di rifiuti per un importo al netto del ribasso pari a Euro 3.704.565,97 (Euro

tremilionisettecentoquattrocinquecentosessantacinque/97) oltre Euro 64.208,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (Euro sessantaquattromiladuecentootto/80) oltre IVA.

Art. 27 - Comunicazioni tra le parti

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Regione e RTI si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:

1) Regione: **struttura.ecomissione@pec.regione.campania.it**

2) RTI: **gentileambiente@pec.it**

Art. 28 - Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nell'articolo del presente contratto, si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.

Art. 29 - Spese contrattuali

Sono a carico del RTI le spese di bollo e di registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica, ad eccezione dell'allegato per il quale l'imposta di bollo viene regolarizzata attraverso l'apposizione dei contrassegni telematici apposti sulla copia analogica. L'allegato è conservato agli atti dell'Ufficio "AA.GG., Atti sottoposti a registrazione e Contratti e URP" della Segreteria della Giunta.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016.

Io Ufficiale Rogante Vicario ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, composto

da ventidue pagine, di cui ventuno per intero e l'ultima soltanto in parte.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante Vicario, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 c.d. Codice dell'amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante Vicario, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, c.d. Codice dell'amministrazione digitale (CAD).